



COMUNE DI BISUSCHIO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507

INDICE

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 3 bis – Costo di esercizio
- Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 – Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 – Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 – Classi di contribuenza
- Art. 10 – Riduzioni
- Art. 11 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 12 - Denunce
- Art. 13 – Decorrenza della tassa
- Art. 14 – Mezzi di controllo
- Art. 15 - Sanzioni e interessi
- Art. 16 - Rateizzazioni
- Art. 17 – Rimborsi

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati tra cui rientrano esclusivamente i seguenti:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) dell'art. 7 del D.Lgs 22/97 e con specifica esclusione degli elementi d'arredo usati (suppellettili e/o complementi) provenienti da attività commerciali o produttive;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di carta, plastica, celophane, cassetta, palletts;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Materiali vari di pannelli di legno;
- Rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Cavi e materiali elettrico in genere;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), con esclusione della manutenzione del verde ornamentale,

è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs 15.11.93, n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3 bis – COSTO DI ESERCIZIO

1. Il costo di esercizio di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b) della legge n. 549/95, è determinato deducendo dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo stabilito nella misura del 5% (cinquepercento), a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
2. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla deduzione di cui al comma 1, è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma dell'art. 65 del D.Lgs 15.11.93 n. 507, come modificato dall'art. 3, comma 68 della legge 28.12.95, n. 549, è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti stessi producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. La tassa non è dovuta qualora inferiore a € 3,00.

Art. 7 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o dalla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitore per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/93, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 3% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini

aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini

aumento del 10% agli alloggi siti in edifici oltre i 6 condomini.

Art. 9 – CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 è quella indicata nell'allegato A).

Art. 10 – RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. E' disposta l'esenzione integrale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per la scuola elementare statale e la scuola media statale, aventi sede nel Comune di Bisuschio. Per tutte le altre scuole presenti sul territorio comunale, la tariffa è ridotta del 50%.

4. E' ridotta del 30% la tariffa relativa alle abitazioni private occupate a qualsiasi titolo da persone singole o nuclei familiari che ne facciano richiesta. Per usufruire di tale riduzione è necessario che la persona singola o il nucleo familiare iscritto all'Anagrafe del Comune, siano titolari esclusivamente di reddito lordo da lavoro dipendente o di pensione che sia inferiore o pari al doppio del trattamento minimo di pensione, erogato dall'INPS e stabilito annualmente in base alle norme vigenti in materia di pensioni. Il contribuente interessato deve presentare entro il 30 giugno di ogni anno all'Ufficio Tributi del Comune una domanda in carta semplice allegando copia della certificazione attestante il reddito relativo all'anno precedente. E' fatta salva la potestà del Comune di procedere a controlli circa la sussistenza dei requisiti che danno luogo al beneficio della riduzione.

5. E' ridotta di 1/3 la tassa relativa alle abitazioni con unico occupante residente di età superiore a 65 anni o che compirà 65 anni nell'anno di imposizione. La riduzione della tassa avverrà in base alle risultanze anagrafiche e a seguito di compilazione da parte dell'interessato di apposita autocertificazione nella quale si attesti di essere l'unico occupante dell'abitazione.

6. Per gli operatori economici che dimostrano di avviare effettivamente e correttamente al recupero i rifiuti assimilati, così come definiti da apposita deliberazione comunale, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa a consuntivo del 10%. La riduzione è accordata su domanda dell'utente da presentare ogni anno presso l'Ufficio Tributi, entro 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale relativa alla tassa dell'esercizio concluso. A tale domanda deve essere allegata documentazione di avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano

controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) e dell'art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/97.

7. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai precedenti *commi 1), 2), 3), 4), 6)* sono iscritte nel bilancio di previsione come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 – DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13 - DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 – MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15 – SANZIONI E INTERESSI

1. *L'ammontare delle sanzioni tributarie è stabilito dal seguente prospetto:*

VIOLAZIONE	SANZIONE
<i>omessa denuncia</i>	<i>200% della differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta pagata, con un minimo di € 51,65</i>
<i>infedele denuncia</i>	<i>100% della differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta pagata con un minimo di € 51,65</i>
<i>errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta</i>	<i>€ 51,65</i>
<i>mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele</i>	<i>€ 51,65</i>

2. Nei casi previsti dal capo IV del D.Lgs. n. 473 del 18/12/97, le sanzioni sono ridotte a *un quarto* se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

3. *Sulle somme dovute si applicano gli interessi moratori calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura pari al tasso di interesse legale.*

4. L'importo minimo sotto il quale non emettere avviso di accertamento è di € 10,33 sul totale di ogni avviso comprensivo degli accessori di legge.

5. *Ai provvedimenti di accertamento verranno addebitate le spese di notifica per l'importo effettivamente pagato.*

Art. 16 - RATEIZZAZIONI

1. *Sulle somme per cui è stata concessa una rateizzazione si applicano gli interessi calcolati giorno per giorno nella misura prevista dal comma 3) del precedente articolo.*

Art. 17 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di *cinque anni* dal giorno del pagamento. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla normativa, *calcolati al momento dell'effettivo rimborso come previsto dal comma 3) dell'art.15.*

2. Il rimborso è da effettuarsi a seguito di richiesta presentata dal contribuente e contenente i seguenti requisiti:

- a) dati anagrafici
- b) dati identificativi dell'unità immobiliare per cui è richiesto il rimborso

c) motivazione della richiesta

d) fotocopie dei versamenti relativi alla tassa pagata e non dovuta.

3. Il funzionario responsabile provvede alla restituzione di quanto dovuto entro il termine di *centoottanta* giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. L'importo minimo per procedere alla liquidazione del rimborso è fissato in € *10,33*.

- ALLEGATO A -
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE TASSABILI

CAT. SOTT.CAT.	DENOMINAZIONE
A	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istruzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare
A1	SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - FF.SS. - ENTE POSTE
A2	TEATRI - CINEMATOGRAFI - SALE DA BALLO
A3	SEDI RELIGIOSE - ASSOCIAZIONI - PARTITI POLITICI
B	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
B1	ABITAZIONI CIVILI
C	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) e) f), circoli sportivi e ricreativi.
C1	STUDI PROFESSIONALI - UFFICI PRIVATI - STUDI MEDICI - BANCHE - ASSICURAZIONI
C2	PISCINE, PALESTRE
D	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
D1	ESERCIZI COMMERCIALI OVVERO NEGOZI DI BENI DUREVOLI - BOTTEGHE ARTIGIANE
D2	ARTIGIANI ED INDUSTRIE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
E	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili
E1	NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI O DEPERIBILI
E2	RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE - BAR
E3	ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI O DEPERIBILI CON SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ 151 E MQ 1500
F	Monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità
F1	VILLA CICOGNA MOZZONI

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2007 pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30.03.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il 09.04.2007 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bisuschio, 18.04.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Tramontana